

CASSAZIONE/1

Fatture incongrue, rettifica ok

DI DEBORA ALBERICI

L'amministrazione finanziaria può aumentare l'imponibile dichiarato, avvalendosi del metodo analitico-induttivo, quando le fatture non trovano piena rispondenza in altri documenti contabili. Lo ha stabilito la Cassazione che, con sentenza 16861 del 24 luglio 2014, ha respinto il ricorso di una società che aveva ricevuto una rettifica dell'Iva, dell'Ires e dell'Irap. In particolare la Gdf aveva riscontrato delle incongruenze fra le fatture e un tabulato. Per questo aveva emesso l'atto impositivo annullato in prima battuta dalla Ctp e poi ripristinato dalla Ctr Palermo. Quindi la contribuente ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo. La sezione tributaria ha infatti spiegato che in generale, a fronte della dichiarazione del contribuente, l'ufficio può rettificare in aumento l'imponibile esposto nella dichiarazione con tre metodi, quello analitico-contabile, quello extracontabile o induttivo e quello, usato in questo caso, misto, analitico-induttivo. Con tale metodologia, la rettifica viene effettuata sempre nell'ambito delle risultanze della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva di singoli elementi.

Inoltre, precisa ancora il Collegio di legittimità, il metodo misto trova applicazione analoga anche ai fini Iva. Insomma, la determinazione dell'imponibile è ancorata alle risultanze delle registrazioni contabili e la rettifica concerne singoli corrispettivi relativi a operazioni imponibili non dichiarati o non risultanti dalla contabilità.

